

nota introduttiva

Il presente piano annuale attua le azioni regionali dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura previste dal programma regionale triennale 2008 – 2010.

Nella predisposizione delle presenti modalità attuative si è proceduto alla definizione delle misure di finanziamento prioritarie e alla quantificazione delle relative dotazioni finanziarie, sentite le strutture rappresentative dei produttori apistici, in conseguenza della disponibilità finanziaria resa nota dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e sulla base dei principi individuati con il programma triennale.

In particolare con il presente piano si prosegue il percorso operativo intrapreso nel periodo triennale 2005 –2007, in considerazione della necessità di consolidare delle modalità attuative che consentono di ottimizzare le risorse finanziarie a disposizione.

Nella campagna 2006 – 2007 tali modalità operative sono state perfezionate con l'introduzione dell'accreditamento quale momento di verifica ex ante degli operatori del settore. Lo stesso è stato finalizzato a riconoscere agli eventuali beneficiari la capacità ad operare sul territorio in favore dei produttori apistici, secondo il principio della cooperazione tra Associazioni per l'ottimizzazione delle risorse economiche ed il coordinamento delle attività.

PIANO ANNUALE DI ATTUAZIONE 1 settembre 2007 – 31 agosto 2008

1 DISCIPLINA PER L'ACCREDITAMENTO

1.1 Definizioni

1. **Accreditamento** – per accreditamento si intende la conclusione positiva del procedimento amministrativo con il quale la Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, verifica il possesso, da parte dei soggetti richiedenti, dei requisiti individuati per la partecipazione ai finanziamenti previsti dal presente atto.
2. **soggetto responsabile** –si intende il soggetto responsabile delle attività e dei servizi agli utenti previsti in questo piano ed è colui che presenta istanza di accreditamento alla Regione Lombardia, in quanto in possesso dei requisiti necessari, per la successiva presentazione di domanda di contributo.
3. **soggetti operativi** – per soggetti operativi si intendono tutti quei soggetti che, per obblighi assunti nei confronti del soggetto responsabile attraverso la stipula di contratti di diversa natura (contratti di incarico, ATI, etc.), sono i fornitori dei servizi previsti dal presente atto, la cui attività non si deve identificare unicamente con il territorio di riferimento ma deve essere in relazione continua con la struttura responsabile di cui può utilizzare le professionalità riconosciute.
4. **copia conforme all'originale** – per la disciplina delle copie conformi si fa riferimento alle disposizioni dell'articolo 18 del DPR 445/2000.

1.2 Ambiti dell'accREDITamento

La Direzione Generale Agricoltura, con atto dirigenziale, accredita i soggetti per lo svolgimento delle attività previste dalle sottoazioni A destinate alle associazioni di produttori, attivate in relazione alle disponibilità finanziarie per la campagna 2008 – 2010.

Il riconoscimento ad operare ottenuto con l'accREDITamento si esaurisce nell'ambito del presente atto e non è estendibile ad altri ambiti operativi o misure di finanziamento previste dalla Regione Lombardia.

1.3 Requisiti soggettivi ed oggettivi

Possono fare richiesta di accREDITamento i soggetti individuati dall'articolo 2 del DM del 23 gennaio 2006 che abbiano sede Legale ed Amministrativa in Regione Lombardia, operino sul territorio regionale e siano in possesso dei seguenti requisiti di rappresentatività:

- a) associno almeno 50 produttori apistici con sede legale e produttiva in Lombardia ed aventi le seguenti caratteristiche: possesso della partita IVA ed un numero minimo di alveari di 105, se la sede legale è in zona di pianura, ovvero 60 alveari per le aziende con sede legale in zona montana o svantaggiata, desunti sulla base delle denunce ai Servizi Veterinari ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge regionale 5/2004 e che abbiano proceduto all'apertura del fascicolo del produttore sul Sistema Informativo della Regione Lombardia (SIARL);
- b) rappresentino almeno 20.000 alveari presenti sul territorio regionale, determinato sulla base delle denunce di tutti i soci ai Servizi Veterinari della Regione Lombardia;
- c) rappresentino un volume produttivo di almeno 176.000,00 € desunto dalla somma delle produzioni apistiche commercializzate dai soci di cui alla lettera b), documentabile sulla base delle registrazioni contabili dei singoli soci **relative alla media del triennio** precedente alla campagna corrente;
- d) dimostrino affidabilità e solidità finanziaria e patrimoniale;
- e) rispettino le vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro e sicurezza;
- f) prevedano regolamenti, disciplinari ovvero manuali interni, inerenti le modalità di coordinamento, vigilanza e sanzionamento dei soggetti operativi;
- g) dispongano di personale qualificato per lo svolgimento delle attività previste, in possesso di uno dei seguenti requisiti documentabili: Laurea in Scienze Agrarie, Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia, Perito Agrario, Agrotecnico e titoli di studio equiparati;
- h) in mancanza di personale con titolo di studio di cui al punto g), dispongano di tecnici in possesso di adeguate capacità professionali determinate in almeno 3 anni di documentata esperienza di assistenza tecnica e divulgazione nell'ambito dell'attività apistica e scelti **prioritariamente** tra quelli che hanno partecipato ad almeno 40 ore di formazione specifica del settore nel corso della campagna precedente.

Per i tecnici neoassunti il possesso dell'idoneo titolo di studio è obbligatorio.

Deve essere, inoltre, garantito che, in corso di campagna, i tecnici incaricati partecipino ad attività seminariali o di formazione.

Le organizzazioni che richiedono l'accREDITamento devono operare specificatamente nel settore dell'apicoltura, e lo statuto deve avere ad oggetto le seguenti attività:

- assistenza tecnica ai propri associati;
- attività di divulgazione tecnica;

- predisposizione di regolamenti di produzione aventi effetti vincolanti per i soci aderenti.

I limiti minimi per l'accreditamento di cui alle lettere a), b) e c) possono essere conseguiti anche attraverso la stipula di accordi quali le Associazioni Temporanee di Scopo tra i soggetti aggregativi del settore, purché con sede legale in Regione Lombardia.

Ulteriori soggetti aderenti alle ATS non rispondenti a tali requisiti non vengono computati al fine del raggiungimento dei limiti sopra espressi.

Le Organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Lombardia, ai sensi del dlgs n. 102/05 ed i Consorzi di tutela di prodotti a denominazione protetta nel settore apicolo sono considerati, ai fini del presente atto, soggetti già accreditati e possono procedere all'istanza di accreditamento secondo le procedure semplificate previste per i soggetti già operanti e possono derogare dal rispetto dei punti a), b) e c) sopra previsti.

1.4 Procedure per il primo accreditamento

I soggetti associativi, che intendono partecipare ai contributi previsti dal presente atto, devono obbligatoriamente fare domanda di accreditamento indirizzandola alla Direzione Generale Agricoltura – via Pola 12/14 – utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione dalla Struttura competente.

La Struttura incaricata dell'istruttoria procede alla verifica dei requisiti attraverso una valutazione della documentazione fornita dal richiedente, e ad eventuali accertamenti presso la sede dei richiedenti, relativamente al riscontro del possesso di tutte le caratteristiche dichiarate in via documentale.

L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni che devono pervenire all'ufficio competente entro e non oltre un termine perentorio di 15 giorni, pena la decadenza della richiesta di accreditamento, successivamente al quale prosegue la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento.

Al termine dell'attività istruttoria la Direzione Generale Agricoltura approva o rigetta l'istanza di accreditamento con atto dirigenziale, avverso al quale è ammesso ricorso nelle modalità di legge vigenti.

1.4.1 Documenti per la richiesta di primo accreditamento

Alla domanda i soggetti richiedenti devono allegare:

1. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda, riportante i seguenti dati aggiornati relativi ai soggetti partecipanti:
 - a) elenco nominativo dei soci lombardi aderenti in possesso di partita IVA e di un numero minimo di alveari, determinato sulla base delle denunce ai servizi veterinari, pari a 105 per i produttori con sede legale in zone di pianura, ovvero pari a 60 per le aziende con sede legale in zona montana o svantaggiata, indicandone il relativo identificativo fiscale e dichiarandone la presenza del fascicolo aziendale sul SIARL correttamente integrato;

- b) ammontare del fatturato apistico sviluppato nell'anno precedente desunto dalla somma del volume d'affari documentabile dei singoli soci di cui alla lettera a), determinato sulla base delle scritture contabili previste dagli artt. 23 e 24 del d.p.r. 633/1972;
 - c) n. di alveari di tutti i soci lombardi aderenti all'associazione, calcolato sulla base delle ultime denunce di tali soci ai Servizi Veterinari;
 - d) di disporre di personale avente i requisiti idonei previsti dal precedente punto 1.3;
2. copia conforme dell'ultimo bilancio approvato e del verbale di assemblea che lo approva;
 3. copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché del relativo dpgr di approvazione;
 4. estratto camerale attestante l'iscrizione del soggetto richiedente nell'albo delle persone giuridiche private;
 5. regolamenti di produzione inerenti il miele dei propri associati;
 6. copia delle norme interne che dettano le regole per il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché i documenti relativi alle norme per il coordinamento la vigilanza ed il sanzionamento dei soggetti operativi.

Inoltre deve essere dichiarata la disponibilità dell'Associazione a rendere disponibile per l'amministrazione competente, tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per i relativi controlli (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati e relativi certificati di assegnazione di partita IVA ove previsto, certificazioni dei fatturati dei singoli soci), nei casi di verifiche in loco o su richiesta dell'amministrazione;

Il soggetto richiedente deve, inoltre, allegare alla domanda, qualora l'attività sia svolta in modo coordinato e congiunto, la copia conforme all'originale dell'atto di impegno tra le parti, adottato con le modalità della scrittura privata ed opportunamente registrato, che stabilisce gli obblighi reciprocamente assunti, le azioni per le quali ha valenza e la ripartizione degli impegni delle singole parti per l'adempimento dell'accordo, fermo restando che lo stesso deve avere durata almeno fino al completamento del progetto.

Nel caso di recesso anticipato di una delle parti, deve esserne data una tempestiva comunicazione, entro 5 giorni lavorativi alla Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – UO Programmazione, Interventi e Ricerca per le Filiere Agroindustriali, che procede ad una valutazione del caso per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento.

La dichiarazione di cui al punto 1) dovrà riportare il seguente richiamo: "dichiarazione fatta ai sensi dell'art. 47 del dpr n. 445 del 2000, consci delle disposizioni di cui all'articolo 76 inerente le sanzioni penali nei confronti dei dichiaranti per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate nella presente".

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 devono, inoltre, essere fornite sia in formato cartaceo che su supporto informatico contenente un file disposto secondo il tracciato record riportato in tabella 1, distinto per singolo soggetto operativo partecipante alle azioni.

1.5 Procedure per la proroga dell'accREDITAMENTO di soggetti già operanti

Ai fini del presente atto per soggetti già operanti si intendono le Associazioni singole, o in qualità di capogruppo, che sono state accreditate nel corso della campagna precedente ed hanno presentato domanda di finanziamento ai sensi del regolamento CE 797/04 ottenendone l'esito positivo.

Sono equiparate ai soggetti di cui sopra le Organizzazioni di produttori riconosciute ed i Consorzi di tutela di prodotti del settore che abbiano ottenuto il necessario provvedimento di tutela anche in via transitoria.

I soggetti di cui sopra che intendono partecipare ai contributi previsti dal presente atto, devono obbligatoriamente fare domanda di proroga dell'accreditamento indirizzandola alla Direzione Generale Agricoltura – via Pola 12/14 – utilizzando la specifica modulistica messa a disposizione dalla Struttura competente.

La Struttura incaricata dell'istruttoria procede alla verifica del mantenimento dei requisiti attraverso una valutazione della documentazione fornita e ad eventuali accertamenti presso le sedi dei soggetti richiedenti, finalizzati al riscontro del possesso di tutte le caratteristiche dichiarate in via documentale.

L'istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva la sospensione dei termini per eventuali richieste di integrazioni che devono pervenire all'ufficio competente entro e non oltre un termine perentorio di 15 giorni, pena la decadenza della richiesta di accreditamento, successivamente al quale prosegue la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento.

Al termine dell'istruttoria la Direzione Generale Agricoltura approva o rigetta l'istanza di accreditamento con atto dirigenziale, avverso al quale è ammesso ricorso nelle modalità di legge vigenti.

La proroga dell'accreditamento è efficace per la campagna in corso, oggetto del presente atto ed è da rinnovare di anno in anno, per il periodo di applicazione del programma regionale triennale 2008 – 2010.

1.5.1 Documenti per la richiesta di accreditamento di soggetti già operanti

Alla domanda di accreditamento deve essere allegata la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda, riportante i seguenti dati aggiornati dei soggetti partecipanti:
 - a) elenco nominativo dei soci aderenti con partita IVA ed in possesso di un numero minimo di alveari, determinato sulla base delle denunce ai servizi veterinari, pari a 105 per i produttori con sede legale in zone di pianura, ovvero pari a 60 per le aziende con sede legale in zona montana o svantaggiata, indicandone il relativo identificativo fiscale e dichiarandone la presenza del fascicolo aziendale sul SIARL correttamente integrato;
 - b) ammontare del fatturato apistico sviluppato nell'anno precedente desunto dalla somma del volume d'affari documentabile dei singoli soci di cui alla lettera a), determinato sulla base delle scritture contabili previste dagli artt. 23 e 24 del d.p.r. 633/1972;
 - c) n. di alveari di tutti i soci aderenti all'associazione calcolato sulla base delle ultime denunce dei singoli soci ai servizi veterinari;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale determinata sulla base dell'ultimo bilancio approvato dall'associazione responsabile;
2. copia conforme all'originale dello statuto vigente;

3. limitatamente alle associazioni di produttori, copia del decreto di finanziamento ottenuto nella campagna precedente;
4. Se l'attività è stata svolta, nel corso delle campagne pregresse, in modo coordinato e congiunto attraverso la stipula di apposito accordo vincolante le parti, deve essere allegata alla domanda di proroga dell'accreditamento un verbale, debitamente sottoscritto da tutti i firmatari dell'accordo depositato nel corso dell'ultima campagna di finanziamento, attestante la vigenza e l'invarianza dello stesso;
5. per le Organizzazioni di produttori copia del decreto di riconoscimento;
6. per i Consorzi di Tutela copia dell'atto costitutivo e dell'atto con cui si riconosce, anche in via transitoria, la protezione del prodotto apistico oggetto della tutela.

Inoltre deve essere dichiarata la disponibilità dell'Associazione a rendere disponibile per l'Amministrazione competente, tutta la documentazione a supporto dell'istruttoria per i relativi controlli (denunce ai servizi sanitari, libri soci aggiornati e relativi certificati di assegnazione di partita IVA ove previsto, certificazioni dei fatturati dei singoli soci), nei casi di verifiche in loco o su richiesta dell'amministrazione.

Qualora l'accordo tra le parti di cui al punto 4 sia stato a qualunque titolo cessato, i soggetti, ancorché partecipanti alle campagne scorse, che presentano domanda di contributo ai fini del presente atto, anche sulla base di un nuovo accordo tra associazioni, devono attivare le procedure per la richiesta del primo accreditamento.

Le informazioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1 devono essere fornite sia in formato cartaceo che su supporto informatico contenente un file disposto secondo il tracciato record riportato in tabella 1, distinto per singolo soggetto operativo partecipante alle azioni.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

2.1 Soggetti Accreditati

Possono accedere ai contributi previsti dal presente atto i soggetti che hanno ottenuto l'accreditamento dalla Direzione Generale Agricoltura.

I progetti presentati dai soggetti di cui sopra verranno valutati sulla base dei seguenti criteri di rappresentatività:

- **0,1 punti** per ogni socio in possesso di partita IVA ed un numero minimo di alveari, determinato sulla base delle denunce ai servizi veterinari, pari a 105 per i produttori con sede legale in zone di pianura, ovvero pari a 60 per le aziende con sede legale in zona montana o svantaggiata, e che abbiano aperto il fascicolo del produttore sul SIARL;
- **0,01 punti ogni 1.000,00 €** di fatturato rappresentato; per i progetti dei soggetti accreditati, il fatturato è desunto dalla somma del volume d'affari documentabile sulla base delle registrazioni contabili del settore apistico nell'anno precedente dei singoli soci indicati alla lettera a) del paragrafo "requisiti soggettivi";
- **0,001 punti** per ogni alveare rappresentato, documentato sulla base delle denunce dei singoli soci ai servizi veterinari competenti e registrati su SIARL.

Il punteggio finale attribuito ai fini della determinazione del riparto viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto responsabile, che deve assumersi ogni conseguente responsabilità, anche in nome e per conto dei soggetti operativi partecipanti alla realizzazione del progetto medesimo.

Il punteggio finale ottenuto è finalizzato, in caso di mancanza di risorse finanziarie, al riparto da parte dell'Organismo Pagatore Regionale delle somme richieste in eccesso rispetto al finanziamento pubblico, determinato sulla base dei punti conseguiti.

2.1.1 Documenti minimi necessari per la presentazione delle domande di contributo

I soggetti accreditati per partecipare ai benefici del presente atto devono presentare la seguente documentazione:

- decreto della direzione generale agricoltura attestante l'avvenuto accreditamento
 - curricula in formato europeo dei tecnici che svolgeranno l'attività di assistenza tecnica nel corso della presente campagna;
 - copie dei titoli di studio dei tecnici incaricati;
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda, riportante tutti i dati aggiornati dei soggetti partecipanti inerenti i seguenti fatti:
1. elenco nominativo dei soci aderenti con partita IVA ed in possesso di un numero minimo di alveari, determinato sulla base delle denunce ai servizi veterinari, pari a 105 per i produttori con sede legale in zone di pianura, ovvero pari a 60 per le aziende con sede legale in zona montana o svantaggiata, indicandone il relativo identificativo fiscale e dichiarandone la presenza del fascicolo aziendale sul SIARL correttamente integrato;
 2. ammontare del fatturato apistico sviluppato nell'anno precedente desunto dalla somma del volume d'affari documentabile dei singoli soci di cui sopra, determinato sulla base delle scritture contabili previste dagli artt. 23 e 24 del d.p.r. 633/1972;
 3. numero di alveari di tutti i soci aderenti all'associazione calcolato sulla base delle ultime denunce dei singoli soci ai servizi veterinari;

Le informazioni di cui sopra devono, inoltre, essere fornite sia in formato cartaceo che su supporto informatico contenente un file disposto secondo il tracciato record riportato in tabella 1, distinto per singolo soggetto operativo partecipante alle azioni.

2.2 Produttori apistici singoli

Ai finanziamenti previsti dalla sottoazione C.2 possono accedere i Produttori apistici singoli che esercitano il nomadismo.

A tale scopo i beneficiari devono:

- ✓ essere in possesso di partita IVA;
- ✓ avere un numero minimo di alveari, determinato sulla base delle dichiarazioni alla ASL competente per territorio ai sensi della normativa sanitaria vigente, di almeno 40 per le aziende con sede legale in montagna o in area svantaggiata, individuate nell'elenco allegato alla d.g.r. n. 2014 del 13.11.2000, ovvero almeno 90 alveari e sede legale negli altri territori.

I soggetti con i requisiti di cui sopra devono, inoltre, avere aperto il proprio fascicolo aziendale sul SIARL (Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia).

Qualora, a seguito di istruttoria, le risorse disponibili risultassero insufficienti a soddisfare il fabbisogno delle domande ammesse, l'Organismo Pagatore Regionale procede a definire una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi:

- 1 punto per i produttori che abbiano almeno 40 alveari in montagna o almeno 90 alveari in pianura, a questo viene aggiunto un punteggio di 0,01 per ogni arnia oltre il limite minimo, fino ad un punteggio massimo di 4,70;
- 0,5 punti per i produttori di età inferiore ai 40 anni;
- 1 punto per i produttori in possesso del riconoscimento di Imprenditore Agricolo Professionale;
- 0,5 punti per i produttori che non hanno ricevuto il contributo previsto dal programma della campagna precedente;
- 1 punto per i produttori la cui azienda è situata in zona montana o in area svantaggiata.

2.2.1 Documenti minimi necessari per la presentazione delle domande

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. copia della richiesta della concessione della postazione apistica per l'attività del nomadismo, ai sensi della l.r. n. 5/2004, limitatamente ai produttori apistici che fanno domanda di contributo per la sottoazione c.2);
2. copia della denuncia del numero di alveari possedute alla asl competente;
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle seguenti informazioni: a) età del produttore, b) possesso del certificato di Imprenditore Agricolo a Titolo Principale, c) di non aver percepito i contributi previsti dal presente regolamento per la campagna precedente, d) di avere l'azienda situata in zona svantaggiata od in montagna e) di avere proceduto ad attivare il fascicolo aziendale sul SIARL, f) di essere in possesso della partita IVA n. (riportare il numero);
4. dichiarazione del produttore che mette a disposizione dei funzionari incaricati delle verifiche tutta la documentazione necessaria a verificare la correttezza delle attività sostenute.

Il produttore che, a seguito di istruttoria, risulta ammesso in graduatoria per i finanziamenti previsti dalla sottoazione c.2) è **obbligato ad inviare all'ufficio competente per l'istruttoria, entro 10 giorni dal ricevimento e non oltre il 30 giugno della campagna in corso, la copia della concessione della postazione apistica prevista al punto 1 o, nel caso in cui le famiglie d'api vengano spostate in altra regione, la copia dell'autorizzazione sanitaria allo spostamento; la mancanza di questa documentazione entro i termini sopra previsti fa decadere i requisiti di ammissibilità della domanda.**

3 AZIONI FINANZIATE

I progetti ammissibili a finanziamento devono riferirsi alle azioni indicate dal presente "Piano annuale di attuazione 2007 - 2008", per un contributo massimo erogabile indicato nel piano finanziario annuale – periodo 2007 - 2008, previsto in tabella 2.

I contributi a disposizione sono suddivisi fra i beneficiari in funzione dei progetti presentati nell'ambito delle Azioni previste.

L'entità del finanziamento concesso è conseguente ai risultati dell'attività istruttoria dei vari progetti, nonché alle valutazioni oggettive riguardanti la consistenza produttiva e commerciale dei beneficiari.

I beneficiari, inoltre, devono attivare modalità di identificazione delle spese sostenute che siano idonee ad individuare le singole voci di costo relative all'attività del progetto.

I singoli programmi, ad eccezione di quelli previsti alla sottoazione c.2 devono essere presentati secondo lo schema predisposto con il Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni, di seguito chiamato Manuale delle Procedure, dell'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

I progetti presentati con modalità diverse da quelle stabilite con il presente atto sono da considerarsi irricevibili e conseguentemente restituiti senza procedere ad istruttoria, anche limitatamente ai singoli sottoprogrammi.

3.1 AZIONE A) – ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI

3.1.1 SOTTOAZIONE a.4) - ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE

Beneficiari

Soggetti accreditati

Tipologia di intervento

Le finalità dell'attività di assistenza tecnica devono essere orientate ai seguenti obiettivi:

- 1) diffondere l'utilizzazione di buone norme di tecnica apistica e favorire l'applicazione delle acquisizioni più recenti in materia di allevamento delle api e tecnologia di trattamento del miele;
- 2) svolgere, in collaborazione con i produttori apistici, prove e test di valutazione di nuovi materiali, di nuove metodiche e di nuove tecniche di produzione apistica;
- 3) informare gli apicoltori sulla legislazione specifica, sugli andamenti produttivi del consumo e del mercato dei diversi prodotti apistici e sulle norme che regolano la produzione e la qualità;
- 4) assicurare il coordinamento tra apicoltori, ASL ed Enti di ricerca, al fine di garantire una efficace azione di prevenzione e lotta delle patologie dell'alveare, una razionale scelta dei presidi da impiegare, dei tempi e delle modalità di somministrazione degli stessi.

Le attività proposte devono individuare ambiti progettuali innovativi volti a migliorare la professionalità dei produttori associati, aggiornandoli attraverso la diffusione delle conoscenze in ambito tecnico – normativo per la gestione degli apiari, **privilegiando in modo prevalente l'attività di assistenza tecnica in azienda.**

Spese ammissibili

- a. Compenso lordo onnicomprensivo delle spese, per i tecnici per l'esecuzione degli interventi sopra indicati, stabilito in **8,33 € ad arnia dei soci con sede legale in pianura e 10,45 € per alveare dei soci con sede legale in montagna o zone svantaggiate, fino ad un massimo di Euro 19,10 €ora, e 35.000,00 €** per ciascun tecnico a prestazione esclusiva e contratto di durata annuale. Inoltre, la spesa sostenuta per i contratti di prestazione occasionale non può superare il 10% del totale ammesso per l'attività di assistenza tecnica;
- b. IRAP riferita al personale impiegato nel progetto.

Adempimenti del beneficiario

Alla richiesta di contributo compilata secondo lo schema indicato nel Manuale delle Procedure dell'Organismo Pagatore Regionale, oltre ai documenti individuati al punto 2.1.1, deve essere allegato il progetto operativo inerente l'attività del tecnico a cui deve essere acclusa la seguente documentazione:

- preliminare del contratto di collaborazione con il tecnico, redatto conformemente alle disposizioni dell'art 61 del D. Lgs. n. 276/2003, che dovrà contenere le seguenti indicazioni minime della collaborazione:
 1. i contenuti e l'oggetto del contratto;
 2. il programma di lavoro;
 3. la durata;
 4. la retribuzione;
 5. le modalità di pagamento.
- dichiarazione del tecnico, debitamente sottoscritta, di disponibilità ad accettare l'incarico così come proposto in sede di istanza da parte dell'Associazione, nonché relativa copia del documento di identità firmato.

Nel caso in cui l'attività di tecnico venga svolta dal Presidente dell'Associazione stessa, il beneficiario deve, inoltre, fornire l'originale della deliberazione di un organo collegiale dell'Associazione (Consiglio d'Amministrazione, Consiglio Direttivo, etc.) che autorizzi il presidente a svolgere l'attività di assistenza tecnica e, nel caso sia previsto un contratto di incarico specifico, la copia del contratto sottoscritta ai sensi del libro IV del Codice Civile.

Ad avvenuta approvazione del progetto da parte di OPR, il preliminare di cui sopra deve essere trasformato nel **contratto di collaborazione** e deve essere inviato all'Amministrazione competente per l'istruttoria entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.

Qualora, per insufficienza di risorse finanziarie, la Regione abbia proceduto ad operare un riparto dei finanziamenti previsti per la presente sottoazione, secondo i criteri previsti al punto 2.1, le Associazioni possono procedere alla revisione del preliminare di contratto, fino alla completa copertura delle risorse loro assegnate a seguito di istruttoria, e trasformarlo in contratto alla luce delle nuove disponibilità finanziarie. Il contratto così perfezionato deve essere inviato all'Amministrazione competente nei termini con le modalità previsti al comma precedente.

Ogni variazione del progetto deve essere comunicata prima che intervenga il cambiamento all'OPR della Regione Lombardia, che deve esprimere il proprio parere sulla variazione medesima, fermo restando le somme massime ammesse in sede di istruttoria, in caso di mancata risposta la variazione si intende non accettata.

In occasione delle visite aziendali, il tecnico deve compilare il "quaderno delle visite" (o scheda di visita) dove sono riportati il giorno e il motivo della visita, i chilometri percorsi e la firma dell'apicoltore.

Inoltre, l'associazione deve mettere a disposizione dell'Amministrazione competente, anche su richiesta specifica, tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di controllo e di verifica in loco (numeri di telefono dove reperire i tecnici, numeri di telefono delle aziende apistiche oggetto di assistenza e qualunque altra informazione utile allo scopo).

Non sono ritenuti ammissibili documenti diversi da quelli sopra indicati, la presenza di documentazione non idonea è, quindi, rigettata e la relativa voce di spesa prevista nella richiesta di contributo non è ritenuta ammissibile.

Entità degli aiuti

Per questa azione il finanziamento concesso è pari al 90% della spesa ammessa.

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire le spese l'OPR procede a definire un riparto sulla base dei criteri previsti al punto 2.1.

3.2 AZIONE C) – RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA

3.2.1 SOTTOAZIONE c.2) - ACQUISTO ATTREZZATURA PER L'ESERCIZIO DEL NOMADISMO

Beneficiari

Produttori apistici singoli

Tipologia di intervento e spese ammissibili

- 1) spese per l'acquisto di arnie, fino ad un massimo di **85€arnia;**
- 2) spese per l'acquisto di macchine per la movimentazione degli alveari (muletti da nomadismo, motocarriole, bancali o gabbie per il nomadismo apistico, gru, cassoni scarrabili, sponde idrauliche), il costo di installazione di gru, cassoni scarrabili e sponde idrauliche, le relative spese di collaudo quando previste.

Gli acquisti previsti al punto 2) sono considerati prioritari rispetto a quelli previsti al punto 1).

Adempimenti del beneficiario

Le attrezzature devono essere nuove di fabbrica, in quanto non è ammesso l'acquisto di attrezzature e mezzi usati, o di materiali per la costruzione delle stesse in modo autonomo da parte dell'apicoltore, né spese di manutenzione, riparazione e trasporto delle stesse.

Inoltre, le arnie e le attrezzature similari, per i successivi 5 anni dal momento dell'acquisto, non possono essere vendute né destinate ad un uso diverso da quello previsto dal Reg. CE 797/2004.

Alla domanda di contributo devono essere allegati almeno tre preventivi per ciascun acquisto, il produttore deve dichiarare, inoltre, per quale dei tre preventivi ha optato dandone motivata giustificazione nel caso la scelta non ricada sul preventivo meno oneroso.

Qualora non sia possibile ottenere il numero minimo di tre preventivi, data la tipologia di alcuni acquisti, il produttore deve darne opportuna giustificazione scritta.

Le ditte beneficiarie devono adottare dei sistemi per l'identificazione univoca delle attrezzature acquistate (ad es: marchio a fuoco per le arnie, etc.) nel rispetto di quanto previsto dal regolamento Mi.P.A.F. n. 1/2000 che prevede l'identificazione delle attrezzature oggetto di contributo attraverso un contrassegno indelebile e non asportabile che riporti il riferimento al Regolamento CE 797/2004, l'anno di approvazione del programma (quest'anno: **'08**), la provincia di appartenenza e, nel caso delle arnie, un codice per identificare in modo univoco l'azienda come disposto dalle direttive sanitarie in materia.

L'identificazione degli acquisti deve avvenire tempestivamente: prima dello spostamento ed utilizzo delle attrezzature e comunque entro il termine del 31 luglio della campagna di finanziamento.

In caso di necessità di utilizzo anticipato i beneficiari sono tenuti a comunicare anche via FAX alle Amministrazioni Provinciali competenti dell'istruttoria, almeno 7 giorni lavorativi prima dello spostamento, per gli opportuni controlli.

Entità degli aiuti

Per questa Sottosostegno il finanziamento concesso è pari al 60% della spesa ammessa per gli acquisti di cui al punto 1); al 50% della spesa ammessa per gli acquisti ai punti 2).

La spesa massima ammissibile a contributo complessiva per singolo beneficiario è di Euro 15.493,71 - IVA esclusa.

In caso di accoglimento della domanda di contributo, il produttore apistico singolo deve inoltrare, a rendicontazione, all'ufficio competente per l'istruttoria la seguente documentazione:

1. la fattura in originale, opportunamente quietanzata;
2. copia del corrispettivo di pagamento.

Sulla fattura deve essere indicato, in modo analitico, il costo dell'attrezzatura acquistata, il costo del collaudo (nel caso sia previsto), l'importo dell'IVA e degli eventuali sconti o abbuoni.

Inoltre, su tutta la documentazione inerente l'acquisto, deve comparire la dicitura "acquistato con il contributo del regolamento CE 797/2004 – **anno '08**".

Il mancato inoltro di quanto richiesto nei tempi prescritti dal Manuale delle Procedure dell'Organismo Pagatore Regionale comporta l'esclusione della domanda stessa.

Non sono ammessi pagamenti in contanti ed in caso di pagamento con assegno bancario deve essere inoltrata insieme alla fotocopia dell'assegno l'estratto conto bancario da cui risulti l'effettivo pagamento dell'acquisto. A rendicontazione, il funzionario responsabile dell'istruttoria potrà richiedere se necessario, ulteriori documenti a supporto della documentazione fornita dal beneficiario.

4 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E RENDICONTAZIONE

Le modalità inerenti la modulistica, le scadenze relative alla presentazione delle domande ed alla loro istruttoria, nonché i termini per la rendicontazione e la liquidazione dei contributi vengono stabiliti dall'Organismo Pagatore Regionale, con decreto dell'Organismo Pagatore Regionale, nell'apposito Manuale delle Procedure, dei Controlli e delle Sanzioni.

5 SPECIFICHE DI SPESA

5.1 Spese Generali

Le spese generali, fino al 2% dell'importo complessivo ammesso, non devono essere documentate in fase di rendicontazione.

Qualora tale percentuale risultasse superiore, con un massimo del 5% dell'importo complessivo rendicontato e fino al massimo importo ammesso a finanziamento, **tutte le spese devono essere documentate.**

5.2 Spese di viaggio

- Le spese di viaggio sono ammissibili dietro presentazione dei documenti giustificativi in originale;
- nel caso di utilizzo del mezzo proprio, è ammessa una indennità chilometrica pari a quella stabilita per i dipendenti della Giunta Regionale;
- **per le attività svolte nell'ambito della sottoazione a.4), sono ammessi a rendicontazione** soltanto viaggi **dei tecnici riconosciuti, solo se sostenuti** nell'ambito del territorio regionale ed i relativi chilometri percorsi devono essere registrati su apposite schede.

5.3 Spese per vitto e alloggio

- La spesa deve essere documentata tramite fattura contenente le generalità del contraente e del fruitore;
- se la trasferta ha una durata compresa fra le 8 e le 12 ore, è ammessa una spesa massima di Euro 22,26 per un pasto;
- per le trasferte di durata superiore alle 12 ore, è ammessa una spesa massima di Euro 44,26 per due pasti, nonché le spese di pernottamento in struttura alberghiera di categoria non superiore alle 4 stelle.

5.4 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili a rendicontazione le voci spesa previste nell'allegato 2 del decreto ministeriale MiPAF del 23 gennaio 2006.

6 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Al fine di monitorare l'attività di assistenza tecnica svolta dalle Associazioni di produttori del settore apistico, nell'ambito della attività finanziate con il presente atto, la Direzione Generale Agricoltura costituisce un nucleo operativo di monitoraggio, composto da un componente della Direzione Generale Agricoltura, un componente della Direzione Generale Sanità appartenente ai Servizi Veterinari e dai propri referenti territoriali nelle materie sanitarie e agricole, specificatamente coordinati dai componenti regionali, con lo scopo di valutare l'efficacia delle presenti modalità applicative sul territorio.

7 CONTROLLI

L'attività di accertamento amministrativo e di controllo in loco viene svolta dalle strutture competenti, individuate dal Manuale delle Procedure adottato dall'Organismo Pagatore Regionale della Regione Lombardia.

Tabella 1

Tracciato record riportante le informazioni dei singoli soci di cui alle lettere a) b) e c) dei punti 1.4.1, 1.5.1 e dei punti 1, 2 e 3 del punto 2.1.1

Nome campo	Dato contenuto	Tipo dato
Nome Associazione	Ragione sociale dell'associazione di riferimento	carattere
Ragione sociale del socio	Nome o ragione sociale del produttore apistico aderente come riportato nel libro soci	Carattere
Partita IVA	Partita IVA del socio o codice fiscale della persona fisica aderente se non in possesso di partita IVA	carattere
CUAA	Codice univoco dell'azienda Agricola: ai sensi del dpr n. 505/99 è il codice fiscale di prima assegnazione dell'azienda, come risultante o necessario per l'iscrizione al SIARL.	Numero
Via/piazza (sede legale)	Indirizzo della sede legale dell'azienda o del domicilio del produttore ove non prevista la sede legale.	carattere
n. (sede legale)		Numero
Cap		Numero
Città (sede legale)		carattere
provincia		carattere
Volume d'affari	volume d'affari apistico dei singoli soci calcolato sulla base delle dichiarazioni IVA annuali;	Valuta
Numero di arnie	n. di alveari certificato sulla base delle denunce del socio ai servizi veterinari	Numero
Fascicolo SIARL	Fascicolo aziendale riportante anche i dati relativi al settore apistico, dichiarato sulla base delle denunce del socio ai servizi veterinari	Si/No
Zona svantaggiata o montagna	Indicare se il produttore ha sede legale in montagna o zona svantaggiate come individuata nella DGR n. 2014 del 13 novembre 2000.	Si/No
IAP	Indicare se il socio in questione è imprenditore agricolo Professionale riconosciuto.	Si/No

TABELLA 2

PIANO FINANZIARIO ANNUALE – PERIODO 2007 - 2008

Campagna 2007 – 2008

AZIONE	Sottoazione	Spesa massima ammissibile	Cofinanziamento Pubblico (%)	Finanziamento pubblico	Quota FEOGA	Quota NAZIONALE	Beneficiari
a) Assistenza tecnica							
assistenza tecnica alle aziende	a.4	377.777,78	90	340.000,00	170.000,00	170.000,00	Associazioni di produttori
c) Razionalizzazione della transumanza							
acquisto arnie	c.2.1	125.706,67	60	75.424,00	37.712,00	37.712,00	Apicoltori singoli
acquisto macchine attrezzature e materiali vari specifici per il nomadismo	c.2.2	200.000,00	50	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Apicoltori singoli
TOTALE GENERALE				515.424,00	257.712,00	257.712,00	